

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 - comma 1 - lettera b) - della L. R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta ETS Ecotecnologie Stradali S.r.l., relativo al progetto di trattamento di rifiuti inerti mediante impianto mobile presso il proprio centro di messa in riserva ubicato in località Cà Trebbia del Comune di Gossolengo (PC), in quanto (come valutato dalla conferenza di servizi) non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- α) la quantità massima dei rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero, corrispondente alla capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva, non deve essere superiore a 7750 t per ogni campagna e a 23250 t/anno;
- β) il quantitativo giornaliero massimo ammesso al trattamento è di 900 t;
- χ) nell'arco di un anno non possono essere effettuate più di n. 3 campagne di attività;
- δ) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna deve essere presentato un elaborato grafico, in scala adeguata, con l'indicazione del posizionamento dell'impianto mobile rispetto all'ubicazione degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti;
- ε) possono essere ammessi al trattamento rifiuti identificabili con i seguenti codici CER: 10.13.11 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.03 - 17.01.07 - 17.08.02 - 17.09.04 (attualmente fra quelli assentiti alla messa in riserva presso l'impianto della ditta ETS). I rifiuti oggetto di trattamento, in ogni caso, non potranno contenere amianto;
- φ) il riutilizzo dei materiali ottenibili dal trattamento è subordinato all'esito positivo del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98 e, qualora impiegati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, alla conformità alle "caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui al punto 7.1.4 del medesimo D.M. 05.02.98 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15.07.2005;
- γ) nell'ambito della comunicazione di inizio campagna devono essere identificati i codici CER effettivamente ammessi al trattamento, compresi tra quelli autorizzati all'impianto mobile, e dovranno essere specificate le modalità di gestione

di ogni singola tipologia di rifiuto trattato;

- η) l'utilizzo del frantoio mobile deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Competente;
- ι) la Ditta è tenuta a verificare la natura e la classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- φ) devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico, in particolare devono essere rispettati i limiti assoluti di emissione previsti dalla normativa acustica vigente in materia nei pressi del recettore più vicino all'impianto, in funzione dell'ubicazione di quest'ultimo;
- κ) l'attività di trattamento dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno e in particolare, tenuto conto di quanto previsto nella deliberazione di G. R. n. 45/2002, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalla ore 15,00 alle 19,00 nelle giornate dal lunedì al venerdì;
- λ) devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri che potrebbero formarsi sia durante le operazioni di frantumazione sia direttamente dai cumuli del materiale stoccato;
- μ) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- ν) tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi...) devono essere separati dai materiali destinati al riutilizzo ed avviati a impianti autorizzati nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per il deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 - comma 1 - lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2) di trasmettere la presente deliberazione alla ditta proponente ETS Ecotecnologie Stradali srl, ad ARPAE - SAC di Piacenza, al Comune di Gossolengo, all'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e all'AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente atto.